

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 1971

che dà scarico alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (primo FES) per l'esercizio 1969

(71/362/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento n. 5 che fissa le modalità relative ai richiami ed al trasferimento dei contributi finanziari, al regime di bilancio e alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16,

avendo preso conoscenza del conto di gestione e del bilancio dell'esercizio 1969, nonché della relazione redatta dalla Commissione di controllo, relativa ai conti dell'esercizio 1969, cui sono allegate le risposte della Commissione,

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del primo Fondo per lo sviluppo per l'esercizio 1969 è stata tale che è opportuno darle scarico dell'esecuzione di dette operazioni ;

DECIDE :

*Articolo 1*

Il Consiglio stabilisce come segue il conto di gestione del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare al 31 dicembre 1969 :

*per le entrate*

nella somma di 582.520.065,62 u.c.

*per le spese (pagamenti)*

nella somma di 508.673.421,52 u.c.

*Articolo 2*

Il Consiglio si pronuncia sulle osservazioni della Commissione di controllo (osservazioni da 238 a 241) come riportato nell'allegato.

*Articolo 3*

Il Consiglio dà scarico alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare per l'esercizio 1969.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 1971.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

L. NATALI

---

<sup>(1)</sup> GU n. 33 del 31. 12. 1958, pag. 681/58.

---

*ALLEGATO**ESERCIZIO 1969*

Inconvenienti derivanti dal prolungamento delle autorizzazioni d'impegno sul Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (1° FES)

*Osservazioni da 238 a 241*

Il Consiglio invita la Commissione a presentargli quanto prima un progetto di decisione che autorizzi la Commissione a stornare al 2° FES i residui del primo Fondo per lo sviluppo la cui esistenza appare certa ed a proporle quindi la destinazione secondo le procedure che regolano il 2° FES (Parere del Comitato del FES e decisione della Commissione o del Consiglio).

---